

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 novembre 2008,

presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrate la Renault Retail Group Italia S.p.A., rappresentata dalla Sig.ra S. D'Urbano, assistita dalla Confcommercio rappresentata dai Sigg. A. Fiorenzoni e M. Gentiluomo

e

la Filcams - CGIL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. L. Scarnati, e dalle strutture territoriali

la Fisascat - CISL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. D. Campeotto, e dalle strutture territoriali

la Uiltucs - UIL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. M. Marroni, e dalle strutture territoriali

nonché dalle RSU di Milano, Firenze, Roma e Napoli

Premesso che:

1. A causa del degrado costante del contesto economico, Renault Casa Madre ha fatto presente nell'incontro CAE che da tempo è costretta ad affrontare una situazione critica di mercato che ha visto un vero e proprio crollo delle vendite;
2. le previsioni di vendita per il 2009 sono suscettibili di ulteriori revisioni al ribasso: tra le previsioni di vendita per il 2009 fatte ad inizio anno e quelle attuali, c'è uno scarto negativo di circa il 30%;
3. per assicurarsi competitività e preservare la capacità di sviluppo a lungo termine, Renault Casa Madre ha previsto, attraverso un insieme di misure, di mettere in atto un piano di riduzione dei costi di struttura del 10% in Europa;
4. tra le misure previste c'è l'adeguamento degli organici al ribasso dei mercati europei: 1100 persone in Europa (su un totale di circa 13.000 persone) e che la riduzione in Europa riguarda tutte le aziende del Gruppo
5. Renault Retail Group Italia S.p.A., in considerazione:
 - della forte contrazione dei volumi di vendita dei veicoli nuovi (- 2.224 veicoli rispetto al 2007) che portano ad una diminuzione della cifra d'affari pari a €36.445.000,00
 - dell'andamento del mercato dei veicoli usati: - 854 veicoli usati rispetto al 2007 che portano pari a una diminuzione di cifra d'affari corrispondente a €8.492.000,00
 - al significativo calo dell'attività post-vendita: -3.609.000,00 euro di cifra d'affari rispetto al 2007
6. in relazione alla crisi sopra descritta si è reso necessario avviare, con comunicazione del 5 novembre 2008, la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale interessante 37 dipendenti distribuiti nelle diverse unità produttive, così come in detta comunicazione indicato;
2. nel corso degli incontri tenuti in sede sindacale l'Azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, analizzando e commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura.

[Handwritten signature]
D. Marroni

[Handwritten signature]

3. A seguito di ciò le parti sindacali, ricevuta una piena e completa informativa circa presupposti e motivazioni della attuale procedura, hanno suggerito misure alternative e comunque ritengono imprescindibile ricorrere a criteri di scelta dei lavoratori oggetto della collocazione in mobilità che riducano per quanto è possibile l'impatto sociale delle future risoluzioni del rapporto di lavoro.
4. Nel contesto degli incontri le parti si sono impegnate, anche a seguito dei suggerimenti proposti dalle OO.SS. alla ricerca di soluzioni basate sia sul principio della non opposizione alla collocazione in mobilità, e sia sull'adozione di criteri che impattino per quanto è possibile in misura ridotta rispetto alle conseguenze di natura sociale dei recessi. Con tali presupposti le parti hanno concordato di favorire i contatti tra azienda e lavoratori affinché venga esaminata la possibilità di candidature compatibili con i motivi tecnico organizzativi della procedura in essere dando priorità ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti pensionistici ovvero che possano raggiungere la pensione di anzianità e/o vecchiaia durante il periodo di mobilità.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue :

- A. L'azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per un numero massimo di n° 37 lavoratori, così come dichiarati in esubero nell'apertura della procedura di mobilità, e secondo i criteri e le modalità di seguito indicati;
- B. ai sensi dell'art. 5, comma 1 Legge 223/91, e valendo il presente accordo quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, verranno collocati in mobilità:
 - i lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento di anzianità e/o di vecchiaia nel corso del periodo di mobilità e che aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell' Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative;
 - i lavoratori che, pur non raggiungendo il requisito del pensionamento di anzianità o vecchiaia nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali, aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell' Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative;
- C. In aggiunta alle competenze di fine rapporto e agli altri trattamenti previsti dalla vigente normativa contrattuale e di legge in materia, l'Azienda si impegna ad erogare ai lavoratori, ricompresi nelle categorie sopra indicate ai sensi dell'art.5 legge 223/91, che accettino il licenziamento, rinunciando alla relativa impugnativa, a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale come previsto dell'art. 411 3° comma CPC, un'incentivazione all'esodo nelle seguenti misure e modalità:
 - per i dipendenti che raggiungeranno il requisito del pensionamento di anzianità/vecchiaia nel corso del periodo di mobilità, un importo netto annuo, pari nel massimo ad euro 10.000,00 (diecimila euro), fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici e comunque per un arco temporale non superiore alla durata del periodo di mobilità. L'importo, erogato ad ogni lavoratore al momento della collocazione in mobilità, in unica soluzione, sarà parametrato in base a 12/12 per anno di permanenza in mobilità. La somma sarà calcolata sulla base delle mensilità intercorrenti dalla data del licenziamento

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

sino alla diversa data di raggiungimento dei requisiti utili all'ottenimento della pensione di anzianità o, in alternativa, di vecchiaia.

Ai fini del comma di cui sopra, ciascun lavoratore interessato al criterio del raggiungimento dei requisiti pensionistici nel corso del periodo di mobilità, s'impegna a fornire all'Azienda, idonea documentazione attestante la decorrenza del diritto alla pensione, tale da consentire il calcolo della somma corrisposta transattivamente, a titolo di incentivo all'esodo.

- per i dipendenti che, pur non raggiungendo il requisito del pensionamento di anzianità e/o di vecchiaia nel corso del periodo di mobilità, aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, un importo netto annuo pari a euro 10.000 (diecimilaeuro) per ogni anno di permanenza nelle liste di mobilità.
- D. L'importo sarà erogato ad ogni lavoratore al momento della collocazione in mobilità, in unica soluzione. Le incentivazioni di cui ai punti precedenti sono soggette alla rinuncia di impugnativa ed alla rinuncia all'azione per ogni e qualsiasi pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro, a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art.411 terzo comma del Codice di Procedura Civile. La mancata sottoscrizione della rinuncia non darà luogo alle previste erogazioni.
- E. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge 236/93, le parti convengono di prorogare il termine per la collocazione in mobilità per il personale, secondo le modalità sopra descritte, al 30/06/2009.

Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno infine atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4,5 e 24 della Legge 223/1991.

Le parti convengono sin da ora di incontrarsi successivamente alla data del 30/06/2009 per analizzare gli esiti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Renault Retail Group Italia S.p.A.



Confcommercio Roma

